



A cura dell'AVVOCATO
FULVIA FOIS
del Foro di Ravenna

AFFARI DI FAMIGLIA

Pornografia minorile - pedopornografia

Gentili Lettrici e Lettori,

in questa metà d'estate mi è stata sottoposta una questione particolarmente delicata poiché riguardante la detenzione di materiale pedopornografico e i suoi risvolti in ambito penale.

Capita, purtroppo, sempre più di frequente, anche grazie al facile utilizzo della rete internet da parte di chiunque, che persone adulte vengano trovate in possesso di materiale pedopornografico e conseguentemente denunciate all'Autorità.

Per materiale pedopornografico si intende la rappresentazione di atti sessuali che coinvolgono minori.

Il nostro ordinamento punisce severamente, con la reclusione da 6 a 12 anni (art. 600 ter c.p.), chiunque: "... utilizzando minori di anni 18, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori

di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche."

In caso di distribuzione, divulgazione o pubblicazione di notizie o informazioni finalizzate all'addestramento o allo sfruttamento dei minori degli anni diciotto la pena va da 1 a 5 anni di reclusione.

Questa pena si riduce a 3 anni in caso di cessione consapevole, ed anche solo a titolo gratuito, a terzi di materiale pedopornografico.

Ma il nostro codice penale prevede inoltre all'art. 600 quater il reato di detenzione di materiale pedopornografico, infatti detto articolo così recita: "Chiunque al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter c.p., consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa

non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità."

Leggendo quest'ultima norma sorge spontaneo chiedersi se costituisce comportamento penalmente rilevante anche il semplice fatto di visionare il materiale pedopornografico in rete scaricandolo poi sul proprio computer o sulla chiavetta usb.

Ed ancora, commette reato chi naviga involontariamente su un sito che contiene materiale di minori nel mentre compiono azioni sessuali?

E' evidente che se un adulto nell'atto di navigare in rete si trovi casualmente a vedere materiale pedopornografico non potrà essere ritenuto responsabile, almeno in astratto e per carenza dell'elemento soggettivo (dolo), del reato di cui all'art. 600 quater

c.p..

Tuttavia, lo stesso dovrà essere in grado di dimostrare all'Autorità la casualità per cui ha preso visione del materiale, dovrà evitare di scaricarlo sul proprio computer, dovrà chiudere il collegamento al sito e segnalarlo alla Polizia di Stato - sezione Polizia Postale.

Al riguardo la Corte di Cassazione, nell'intento di reprimere con sempre maggior forza, determinazione ed efficacia il fenomeno della pedofilia digitale, ha ampliato il concetto di disponibilità di immagini pedopornografiche stabilendo che commette reato anche il soggetto che viene trovato in possesso di immagini benché scaricate nel cestino del

proprio computer.

Ciò che assume rilevanza per la Corte è la visione, ancorché limitata nel tempo, di immagini pedopornografiche da parte del soggetto che volontariamente le ha scaricate sul proprio computer, nella consapevolezza di poterle riavviare in ogni momento.

Solo i file definitivamente cancellati possono escludere la disponibilità di materiale pedopornografico.

Una raccomandazione va fatta a tutti i minori cui è stato concesso di utilizzare internet e social network poiché molto spesso accade che persone sfruttino tali strumenti informatici per adescare con varie modalità e tempistiche.

Se lo desiderate segnalatemi i Vs casi e/o le Vs questioni di maggiore interesse all'indirizzo mail: affaridifamiglia.lapiazza@gmail.com autorizzandomi espressamente anche alla riproduzione parziale del testo da Voi inviarmi.